



COMUNE DI BORGARO TORINESE

III Settore Territorio e Ambiente



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE AREE VERDI**

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI. [C.I.G. 7806337913]

1. PREMESSA

Con Determinazione a contrarre n. **50** del **20/02/2019**, il Responsabile del III Settore Territorio e Ambiente ha dato avvio alla procedura di affidamento del **servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi** del Comune di Borgaro Torinese.

Codice CIG: **7806337913**

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Borgaro Torinese con sede in Piazza Vittorio Veneto 12 (d’ora in poi “Comune”) ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, co. 6 del D.lgs n. 50/2016 (d’ora in poi “codice dei contratti o codice”, del successivo art. 37, co. 2, del successivo art. 38, co. 1 e dell’art. 216, co. 10 del codice.

Indirizzi presso cui è possibile esercitare l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara.

Sito internet www.comune.borgaro-torinese.to.it

e-mail assessorato.ambiente@comune.borgaro-torinese.to.it

PEC comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Architetto Danilo Rebesco, responsabile del III Settore Territorio Ambiente.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI.

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- Prospetto economico;
- Schema di contratto;
- ALLEGATO A (elenco aree);
- ALLEGATO B
- ALLEGATO D (D.U.V.R.I.);
- ModuloA)_Dichiarazioni;
- ModuloB)_DichiarazioniImpreseConsorzioeSubappaltatori;
- ModuloC)_OffertaEconomica;
- ModuloD)_OffertaTecnica per le sole componenti quantitative o tabellari.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.borgaro-torinese.to.it>

3.2 Informazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura proponendo quesiti scritti all’indirizzo PEC comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, co. 6 del codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovrà essere tempestivamente segnalato alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b e c del codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED OPZIONI

L'appalto ha per oggetto il **servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi nel territorio comunale**, da eseguirsi nei modi, termini e condizioni previste nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto

Fanno parte dell'appalto, a titolo non esaustivo, le seguenti attività:

- *Servizi di sfalcio aree a verde, banchine e scarpate, raccolta foglie, irrigazione e diserbo chimico* (Codice CPV: 77312000-0);
- *Manutenzione alberi, potatura siepi ed arbusti* (Codici CPV: 77211500-7; 77340000-5; 77211400-6; 77211600-8);
- *Servizio di raccolta e trasporto a smaltimento di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi* (Codici CPV: 90511000-2; 90512000-9).

L'appalto è costituito da **un unico lotto** poiché il servizio, per la sua natura e la specificità delle esigenze della sua utenza, richiede una imprescindibile continuità gestionale e funzionale.

L'appalto è costituito da **un'unica prestazione principale** avente ad oggetto la **manutenzione ordinaria del verde** da prestarsi sull'intero territorio comunale.

Opzioni

Non sono previste opzioni aggiuntive rispetto al servizio costituente la prestazione principale.

Tutte le specifiche tecniche relative all'affidamento nonché il dettaglio del calcolo degli importi riferiti a ciascun servizio sono dettagliati nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e sono da tenere a riferimento per la redazione dell'offerta.

Il valore dell'appalto, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, è pari ad Euro 108.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad Euro 1.600,00

L'importo a base di gara è al netto dell'IVA ma comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, esso è pari ad **Euro 109.600,00**

Ai sensi dell'art. 23, co. 16, del codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera determinati dalla Stazione appaltante prendendo quale riferimento i costi orari desunti dal C.C.N.L. per gli *operai florovivaisti ed operatori manutenzione e creazione del verde pubblico*.

L'appalto è finanziato con risorse proprie del Comune. Le modalità di pagamento sono contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

5. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

5.1 Durata

La durata del contratto decorre dal **20 marzo 2019 a tutto il 20 novembre 2019**.

5.2 Rinnovi, proroga tecnica

È previsto il **rinnovo** del contratto di un'ulteriore stagione vegetativa. Qualora l'Amministrazione intenda ricorrervi, trenta giorni prima della scadenza contrattuale, il Comune ne darà comunicazione all'appaltatore tramite P.E.C. In questo modo il servizio rinnovato dovrà essere riavviato il 20 marzo 2020 e si concluderà il 20 novembre 2020.

Il rinnovo del contratto concorre al fine della determinazione della soglia economica dell'appalto. L'importo complessivo dell'appalto e del suo rinnovo ammonta a complessivi Euro 219.200,00

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Poiché la gara sarà esperita telematicamente attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della Consip S.p.A., i concorrenti dovranno essere a questo accreditati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'Art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6.1 Indicazioni per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), c) Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 co. 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

7.1 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete dovrà essere in possesso dei requisiti.

- Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dal/dai consorziato/i individuato/i in sede di offerta come ditta/e esecutrice/i.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, co. 1 e 2, nonché 216, co. 13 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

8.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1, let. a e co. 3 del D. Lgs. 50/2016)

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 co. 1, let. b e commi 4, 5 e 7 del Codice)

Il requisito di capacità economica e finanziaria dev'essere comprovato da idonea referenza rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs 01.09.1993, n. 385, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che con riguardo al proprio conto annuale evidenzia i rapporti tra attività e passività.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 co. 1, let. c e commi 4, 5 e 7 del Codice)

a) aver eseguito nel triennio immediatamente precedente (2016/2018) servizi analoghi alle categorie di servizi oggetto di gara, di cui almeno uno per un comune avente popolazione superiore a ottomila abitanti. Il prefato servizio "di punta", deve contenere le seguenti prestazioni minime (desumibili dall'oggetto del contratto o da certificazione rilasciata dalle stazioni appaltanti):

- a.1) taglio dei tappeti erbosi,
- a.2) raccolta delle foglie,
- a.3) scerbature e potature aiuole, siepi e cespugli,
- a.4) mantenimento dei filari degli alberi in contesto urbano,
- a.5) servizio di pronto intervento in caso di eventi eccezionali o di pericolo grave.

I relativi contratti possono:

- essersi conclusi;
- essere ancora in corso di svolgimento;
- avere avuto inizio prima del periodo di riferimento.

Il requisito relativo al servizio "di punta" è considerato raggiunto e valido anche se il relativo contratto è stato eseguito da un raggruppamento temporaneo d'impresе, nel caso in cui il concorrente abbia rivestito in tale raggruppamento il ruolo di mandatario, con una percentuale di esecuzione (desumibile dal contratto di mandato collettivo) pari o superiore al 50%.

b) avere in disponibilità ovvero impegno a dotarsi in caso di aggiudicazione dell'appalto di una sede operativa ove ricoverare attrezzature e mezzi d'opera, per l'intera durata dell'appalto, posto ad una distanza massima percorribile di 20 km dal centro del Comune, come previsto all'art. 8 del Capitolato.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i GEIE ed i consorzi ordinari

I soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.1 devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.2 devono essere comprovati da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete mediante la presentazione della referenza. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), la referenza deve essere presentata dal consorzio e dal/dai consorziato/i individuato/i in sede di offerta.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 a) c.d. servizio "di punta", relativo a un servizio analogo per un Comune di popolazione superiore ad ottomila abitanti deve essere posseduto dalla mandataria/capogruppo. È consentito ai consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso del requisito anche attraverso il requisito di un proprio consorziato individuato quale esecutore dell'appalto.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

N.B. nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, co. 8 del Codice.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 8.2 ed al punto 8.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato organizzativo che vengono prestati all'impresa ausiliata (ex art. 88 del D.P.R. n. 207/2010); ciò al fine di permettere alla

stazione appaltante di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto di avvalimento dovrà inoltre contenere l'indicazione del corrispettivo economico per il prestito del/dei requisito/i ed esplicitare la responsabilità solidale che, per legge, deve legare l'ausiliata e l'ausiliaria nei confronti della stazione appaltante (detti elementi, se omessi, non sono motivi di richiesta di integrazione da parte della stazione appaltante).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, oppure il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co. 3 del Codice.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **Euro 4.384,00** salvo quanto previsto all'art. 93, co. 7 del Codice.

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli Artt. 84 e 91 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al co. 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- riportare l'autentica della sottoscrizione;

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del D.lgs n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del D.lgs n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, co. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, co. 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata da una busta preaffrancata e preindirizzata da utilizzare per la restituzione; in mancanza della busta pre-affrancata si provvederà alla restituzione con spedizione postale semplice entro trenta giorni dalla data del provvedimento di

aggiudicazione definitiva con l'avvertenza che questo Consorzio declina ogni responsabilità in caso di smarrimento della stessa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

~~Ricevuta del versamento, in originale, della somma di Euro 20,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quale contributo dovuto per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell'art. 1, co. 65 e 67 della L. 23/12/05, n. 266 e della Delibera n. 1300 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 20/12/2017. Le relative istruzioni sono pubblicate sul sito internet <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. Il pagamento della contribuzione può avvenire con le seguenti modalità:~~

~~— mediante versamento on-line, con carta di credito, collegandosi al “servizio riscossione”;~~

~~— in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete di tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta. **NON DOVUTO**~~

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, dovrà pervenire in formato elettronico attraverso la piattaforma del MePA, entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **11/03/2019**, a pena di esclusione dalla gara. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto all'offerta precedente.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene deve contenere le seguenti buste:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sottoscrizione digitale della sopraelencata documentazione è causa di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.borgaro-torinese.to.it>

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, co. 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, co. 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, co. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non superiore a **cinque giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, co. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il D.G.U.E. nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Dichiarazione sostitutiva a corredo dell'offerta

La dichiarazione sostitutiva a corredo dell'offerta è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui al **Modulo A) Dichiarazioni**.

La dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Alla dichiarazione va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di offerente, costituito da operatore economico singolo o consorzio, si dovrà utilizzare il **Modulo A) Dichiarazioni**.

Nel caso di offerente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente l'offerente deve redigere separata dichiarazione, utilizzando il **Modulo A) Dichiarazioni**.

Nel caso di offerente costituito da consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile, si dovrà utilizzare il **Modulo A) Dichiarazioni**. Inoltre, nel caso in cui il consorzio non partecipi in proprio ma abbia indicato per quali consorziati partecipare, si dovrà produrre separata dichiarazione per ogni consorziato indicato come impresa esecutrice, utilizzando il

Modulo B) Dichiarazioni Imprese Consorzio e/o Subappaltatori/Ausiliaria.

Nel caso in cui si voglia ricorrere al subappalto, si deve indicare nel **Modulo A) Dichiarazioni** la terna dei subappaltatori ed ogni subappaltatore dovrà produrre separata dichiarazione utilizzando il

Modulo B) Dichiarazioni Imprese Consorzio e/o Subappaltatori/Ausiliaria.

Nel caso in cui si voglia ricorrere all'avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà compilare separata dichiarazione utilizzando il

Modulo B) Dichiarazioni Imprese Consorzio e/o Subappaltatori/Ausiliaria.

Si fa presente che l'utilizzo del modulo non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente rese tutte le dichiarazioni in esso contenute.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

15.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, co. 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

- **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, co. 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, co. 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, co. 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

— ~~ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.~~ **NON DOVUTO**

- **documentazione di cui all'art. 89 del Codice** nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

15.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del

D.lgs n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs n. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, gli elementi richiesti al successivo punto “Criterio di aggiudicazione”.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, utilizzando l'unito **Modulo D_Offerta tecnica**, fatta eccezione per la documentazione da prodursi per la valutazione dei criteri squisitamente qualitativi.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito la documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **Modulo C_Offerta economica** allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale unico, espresso con al massimo 3 cifre decimali (nel caso in cui le cifre decimali siano più di tre, se la quarta cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la terza cifra decimale viene aumentata di un'unità, altrimenti rimane immutata) ed in lettere, a valere

sull'importo posto a base di gara al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co. 10 del Codice;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice.

Ai sensi dell'art. 72, co. 2 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nel caso di discordanza tra cifre e lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per il Comune.

La busta C dovrà contenere copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'offerente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal solo rappresentante legale che rappresenta l'offerente.

L'utilizzo del modulo non è obbligatorio purché siano rese tutte le dichiarazioni e le informazioni in esso contenute.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

La Commissione giudicatrice valuterà il punteggio totale della singola offerta applicando il metodo aggregativo-compensatore, applicando la seguente formula:

$$C(a) = [\sum_n W_i(a) / \sum_n W_{max}] \times 80 \text{ (punteggio offerta tecnica riparametrata)}$$

dove:

C(a) = punteggio di valutazione dell'offerta in esame (a)

Σ = sommatoria

n = numero totale di elementi di valutazione (14)

W_i(a) = punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i) relativo all'offerta a

W_{max} = punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i) relativo all'offerta migliore

18.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “*Punteggi tabellari*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

	critero di valutazione	sub-criterio di valutazione	p.ti D max	p.ti Q max	p.ti T max
A	SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO [TOTALE 30 PUNTI]	La metodologia di esecuzione del servizio deve essere descritta mediante una relazione metodologica, resa obbligatoriamente in lingua italiana, avente sviluppo massimo inferiore o pari a quattro facciate, senza considerare la copertina (eventuale) e le illustrazioni grafiche (eventuali), in formato A4 (verticale), carattere 12 punti/max 35 righe per foglio). La relazione metodologica dovrà illustrare:			
		A.1) L’organizzazione dell’azienda, con riferimento alla capacità della struttura organizzativa aziendale di assicurare un costante ed efficace controllo al fine del conseguimento degli obiettivi tecnici e temporali richiesti nel capitolato speciale d’appalto.	10		
		A.2) Le modalità organizzative delle squadre di lavoro in relazione alle fasi temporali di svolgimento del servizio, alle tipologie di intervento ed alle aree di intervento.	20		
B	PROPOSTE MIGLIORATIVE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ATTINENTI ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE [TOTALE 10 PUNTI]	B.1) utilizzo piro-diserbo elettrico o diserbo ad acqua calda, alternativi all’utilizzo di prodotti fitofarmaci nei giardini pubblici			2
		B.2) utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale quali la bio-triturazione (c.d. mulching) (taglio frequente con sminuzzamento dell’erba in loco senza asportazione del materiale di risulta)			3
		B.3) utilizzo di almeno due autocarri/autoveicoli -per lo svolgimento del servizio- dotati di propulsori di categoria Euro 6 da comprovare con relative schede tecniche			2
		B.4) utilizzo di attrezzature -per lo svolgimento del servizio- dotate di motore elettrico (escluso attrezzature per il piro-diserbo) da comprovare con relative schede tecniche - <u>fino a n. 2 attrezzature</u> - <u>n. 3 o più attrezzature</u>		2 3	
C	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO E SOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO VEGETALE [TOTALE 15 PUNTI]	C.1) rigenerazione di tappeti erbosi durante la durata dell’appalto - <u>fino a 300 mq</u> - <u>da 301 a 600 mq</u>		3 5	
		C.2) fornitura e messa a dimora di nuove essenze arboree autoctone con dimensione minima di circonferenza 18-20 cm durante la durata dell’appalto - <u>fino a 50 essenze arboree</u> - <u>da 51 a 100 essenze arboree</u>		3 5	
		C.3) sostituzione, laddove in cattivo stato di manutenzione, o nuova piantumazione, ove assente, di porzioni di siepe - <u>fino a 200 ml</u>		3	

		- <u>da 201 a 400 ml</u>		5	
D	PROGRAMMA DI LAVORO/PROPOSTE MIGLIORATIVE [TOTALE 20 PUNTI]	D.1) Proposta di allestimento del roseto di Piazza Vittorio Veneto posto al piede del Palazzo civico, da rendersi mediante una tavola illustrativa in formato A3.	8		
		D.2) Fornitura di guarnizioni floreali presso monumenti ed aree significative del paese quali: - Via Settimo (tratto compreso fra la Piazza V. Veneto e Via Gramsci), - Viale Martiri della Libertà, - Piazza della Repubblica, - Piazza Vittorio Veneto, - Rotatoria di Via Leini (direzione cimitero), - Rotatoria intersezione vie Settimo e Italia, - Fioriere Agorà; in occasione delle ricorrenze istituzionali o feste in genere: - <u>fino ad una ricorrenza</u> - <u>fino a due ricorrenze</u> - <u>fino a tre ricorrenze</u>		4 5 6	
		D.3) campagna di potatura siepi e cespugli aggiuntiva rispetto alla frequenza minima stabilita nel capitolato speciale d'appalto			3
		D.4) campagna di taglio dei tappeti erbosi aggiuntiva rispetto alla frequenza minima stabilita nel capitolato speciale d'appalto			3
E	SISTEMA DI QUALITA' DEL SERVIZIO [TOTALE 5 PUNTI]	Possesso della certificazione di qualità UNI EN 14001 o EMAS, in ottemperanza dell'art. 87, Certificazione della qualità, art. 34, Criteri di sostenibilità energetica e ambientale, del Dlgs n. 50/2016 e s.m. e Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 13 del 17.01.2014"			5
Totale			38	24	18

Agli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti V(a) verranno assegnati discrezionalmente dai singoli commissari per ogni elemento di valutazione qualitativo, seguendo la seguente scala di valutazioni così articolata:

1,00	Ottimo
0,75	Buono
0,50	Discreto
0,25	Sufficiente
0,00	Insufficiente

L'assegnazione discrezionale dei coefficienti di prestazione per ogni elemento di valutazione qualitativo, dovrà essere effettuato dai commissari in modo oggettivo ed omogeneo sulla base dei sotto indicati criteri motivazionali ai quali sarà informata l'attività valutativa della Commissione

giudicatrice, che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.

CRITERIO A: SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO

<i>Sub-criterio di valutazione</i>	<i>Criteri motivazionali</i>
A.1) L'organizzazione dell'azienda, con riferimento alla capacità della struttura organizzativa aziendale di assicurare un costante ed efficace controllo al fine del conseguimento degli obiettivi tecnici e temporali richiesti nel capitolato speciale d'appalto.	Costituirà motivo di positiva valutazione la descrizione dell'organizzazione aziendale meglio predisposta all'esecuzione del servizio in termini di qualità della prestazione e di prontezza dello svolgimento in relazione al mutare delle condizioni climatiche anche con riferimento alla gestione delle assenze
A.2) Le modalità organizzative delle squadre di lavoro in relazione alle fasi temporali di svolgimento del servizio, alle tipologie di intervento ed alle aree di intervento.	Costituirà motivo di positiva valutazione la modalità organizzativa che meglio terrà conto dell'andamento stagionale della crescita vegetale descrivendo impiego di uomini e mezzi ed impatto sulla cittadinanza in termini di occupazione delle aree ed impatto acustico.

CRITERIO D: PROGRAMMA DI LAVORO/PROPOSTE MIGLIORATIVE

<i>Sub-criterio di valutazione</i>	<i>Criteri motivazionali</i>
D.1) Proposta di allestimento del roseto di Piazza Vittorio Veneto posto al piede del Palazzo civico	Saranno maggiormente apprezzate le proposte che garantiscono la migliore manutenibilità e realizzata. Inoltre, saranno premiate le proposte caratterizzate da ridotti termini di esecuzione.

Per ogni sub-criterio di valutazione qualitativo, verrà determinata la media dei coefficienti che ogni Commissario ha attribuito alla proposta del concorrente e si procederà alla riparametrazione del coefficiente attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi mediante la seguente formula:

$V(a)_i = M(i)/M_{max}$,

dove:

$V(a)_i$ = coefficiente riparametrato del concorrente *iesimo* per ogni sub-criterio di valutazione,

$M(i)$ = media dei coefficienti assegnati da ogni commissario alla proposta del concorrente *iesimo* per ogni sub-criterio di valutazione

M_{max} = media massima, ovvero la media dei coefficienti assegnati all'operatore *iesimo* risultata più alta per ogni sub-criterio di valutazione.

Sia la media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta da parte di tutti i commissari, che la media dei coefficienti riparametrata per ogni sub-criterio di valutazione, saranno arrotondate alla terza cifra decimale per eccesso, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque e per difetto, qualora la quarta cifra decimale sia inferiore a cinque.

Il coefficiente così determinato viene moltiplicato al punteggio massimo previsto per l'offerta economica (80 punti) c.d. riparametrazione.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**

$$V(a)_i = P_{min}/P_a$$

dove:

P_a = prezzo (espresso in Euro) risultante dall'applicazione del ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *iesimo*

P_{min} = prezzo (espresso in Euro) risultante dal ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Il coefficiente così determinato viene moltiplicato al punteggio massimo previsto per l'offerta economica (20 punti) c.d. riparametrazione.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

In caso di punteggi uguali si aggiudicherà all'offerta con il più alto punteggio relativo ai soli elementi di valutazione tecnica. In caso di ulteriore parità verrà effettuato sorteggio.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, co. 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre commissari, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari saranno selezionati fra i dipendenti comunali in ruolo presso l'Ufficio tecnico. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, co. 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La commissione giudicatrice esperirà la valutazione delle offerte entro dieci giorni dall'avvio della sessione di lavoro.

La Stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, co. 1 del Codice.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

20.1 Apertura della Busta A - Verifica Documentazione Amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20/12/2019, alle ore 12.00 presso una stanza del Palazzo civico, ubicato in Piazza Vittorio Veneto 12, presso cui sia installata una postazione di lavoro da cui sia possibile operare sul MePA. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico all'indirizzo internet <http://www.comune.borgaro-torinese.to.it>, ovvero tramite P.E.C., almeno due giorni lavorativi prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico all'indirizzo internet <http://www.comune.borgaro-torinese.to.it>, ovvero tramite P.E.C., almeno due giorni lavorativi prima della data fissata.

La Commissione di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dei plichi contenenti la documentazione di gara ai sensi dell'art. 77, co. 8 del Codice, nella prima seduta pubblica, procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, co. 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, co. 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al termine della verifica, i concorrenti che non avessero presentato la documentazione in modo completo o l'abbiano presentata in forma tale da rendere necessarie verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, saranno invitati a completarla o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i **5 giorni** consecutivi, successivi al ricevimento della richiesta.

Qualora la documentazione richiesta pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata come non presentata, con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso in cui tutti gli offerenti siano stati ammessi alla gara, l'autorità che presiede la gara, proseguirà aprendo le buste B contenenti l'offerta tecnica al solo fine di verificare la presenza al loro interno della documentazione richiesta. Altrimenti la data della seduta per l'apertura delle buste B contenenti l'offerta tecnica verrà comunicata ai concorrenti con almeno due giorni lavorativi di anticipo, mediante pubblicazione sul sito internet alla pagina <http://www.comune.borgaro-torinese.to.it>, ovvero tramite P.E.C.

20.2 Apertura delle Buste B e C - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La Commissione di Gara, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell'offerta tecnica contenuta nella busta B presentata da ciascun operatore economico ammesso, ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare

Successivamente, mediante P.E.C., sarà data notizia a ciascun operatore del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la seduta pubblica nella quale la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle buste "C - offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla gara.

La Commissione di gara procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il ribasso o per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redigerà la graduatoria, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi siano offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, queste saranno sottoposte al processo di verifica di congruità di cui all'art. 97, co. 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 97, co. 5 del Codice, il Comune escluderà il concorrente che entro il termine perentorio di **cinque giorni** dalla richiesta scritta del Responsabile del procedimento non fornisca, per iscritto, sufficienti giustificazioni al basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al co. 4 dello stesso art. 97 del Codice.

Altresì il Comune provvederà all'esclusione laddove accerti, in base alle giustificazioni fornite per iscritto dal concorrente, che l'offerta sia anormalmente bassa in quanto:

- irregolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 30, co. 3 del Codice;
- irregolare rispetto agli obblighi di cui all'art. 105 del Codice;
- gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, co. 10 del Codice, rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio, risultino essere incongrui;

- il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, co. 16 del Codice.

Nel caso in cui successivamente alle valutazioni sin qui recate la prima migliore offerta risulti essere anomala, si provvederà alla sua esclusione, e si procederà -quindi- alla disamina di quella successiva, e così via, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Ai sensi del XII co. dell'art. 95 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al responsabile del servizio tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, co. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, co. 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, co. 5 e 33, co. 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 co. 4-bis e 89 e dall'art. 92 co. 3 del D.lgs n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, co. 2 e 3 D.lgs n. 159/2011 (trenta giorni) dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4 del D.lgs n. 159/2011.

Ai sensi del decimo comma dell'art. 32 del Codice, essendo la selezione esperita tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, non si applica il termine dilatorio di cui al precedente nono comma. Il contratto d'appalto sarà sottoscritto allorché divenuta efficace l'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, co. 11 del codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

A titolo indicativo, l'importo delle spese di pubblicazione ammonterà ad **Euro 2.000,00**, la Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, co. 3, lett. c bis) del codice.

22. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Poiché il precedente appalto relativo alla manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali si è concluso il 30 novembre 2018 e -quindi- non v'è continuità con l'appalto oggetto della presente selezione, la clausola sociale non trova applicazione.

23. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ogni concorrente ha la possibilità di svincolarsi dalla propria offerta, in caso di mancato affidamento dell'incarico da parte del Comune, decorsi 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Il Comune si riserva la facoltà:

A) di non procedere -a suo insindacabile giudizio- alla aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze.

B) di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. Nulla sarà riconosciuto ai concorrenti allorquando si verificassero tali evenienze.

Ai sensi dell'Art. 91 del D.lgs n. 159/2011, il Comune dovrà procedere nei confronti del concorrente risultato primo in graduatoria a conseguire l'informazione antimafia ed a tale scopo, dopo l'aggiudicazione provvisoria, saranno richiesti i seguenti documenti:

A) dichiarazione sostitutiva, validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei propri familiari conviventi;

B) eventuale dichiarazione sostitutiva, validamente sottoscritta, dal legale rappresentante dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'art. 6, co. 1, let. b) del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai familiari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere fornita:

C) ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:

D) una partecipazione superiore al 10%;

E) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;

F) dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

Laddove la procedura di cui all'art. 91 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, dia esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

Il contratto sarà sottoscritto fra le parti in forma pubblico-amministrativa. Tutte le spese di registrazione, bolli e quant'altro saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del Codice. Pertanto, ai sensi del co. 2 dello stesso articolo, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

Il Comune, ai sensi dell'art. 1, co. 13 della Legge n. 135/2012, si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della L. 23/12/1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della L. n. 488/1999.

Informazioni, comunicazioni interne e quant'altro rappresenti patrimonio di utilità dell'Ente sono sottoposti a tutela, sempre che queste non siano generalmente note o facilmente accessibili al pubblico. Le persone al cui legittimo controllo sono soggette, hanno l'obbligo di adottare le adeguate misure atte a mantenerle segrete. La violazione del segreto d'ufficio da parte del personale dipendente dell'appaltatore è punibile ai sensi dell'art. 326 c.p.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ivrea, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi G.D.P.R., informa che tratterà i dati acquisiti nell'ambito della procedura di selezione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

26. ALLEGATI

Modulo A	Dichiarazione
Modulo B	DichiarazioneImpreseConsorzio/Subappaltatori/Ausiliarie
Modulo C	OffertaEconomica
Modulo D	OffertaTecnica

Borgaro Torinese, li **20/02/2019**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
TERRITORIO AMBIENTE
(f.to Architetto Danilo Rebesco)

Pubblicato su:

Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. ____ del _____, codice redazionale _____

Profilo del Committente in data _____